

Principali modalità di pensionamento anticipato nella normativa vigente

TIPOLOGIA	DESTINATARI	FONTE NORMATIVA
Anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE)¹	Prestito concesso da un soggetto finanziatore e coperto da una polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza corrisposto, a quote mensili per 12 mensilità, a un soggetto in possesso di specifici requisiti ² , da restituire a partire dalla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia con rate di ammortamento mensili per una durata di 20 anni.	Art. 1, c. 166-178, Legge di bilancio per il 2017
APE sociale³	Indennità, corrisposta fino al conseguimento dei requisiti pensionistici, a favore di soggetti con almeno 63 anni di età che si trovino, alternativamente, in una delle condizioni normativamente previste ⁴ .	Art. 1, c. 179-186, Legge di bilancio per il 2017
Pensione anticipata	L'accesso al trattamento pensionistico è consentito con un'anzianità contributiva, attualmente, di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne. Eventuali pensionamenti prima dei 62 anni sono soggetti a penalizzazioni (escluse fino al 2017)	Art. 24, c. 10, D.L. 201/2011 Art. 6, c. 2- <i>quater</i> , D.L. 216/2011 Art. 1, c. 113, L. 190/2014
Pensione anticipata contributiva	Ai lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, l'accesso al trattamento pensionistico è consentito a 63 anni e 7 mesi, con almeno 20 anni di contribuzione effettiva, a condizione che l'ammontare mensile della prima rata di pensione risulti non inferiore a 2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale (circa 1.255 euro al mese per il 2016)	Art. 24, c. 11, D.L. 201/2011
Part time agevolato	Nel settore privato è possibile concordare la trasformazione da tempo pieno a tempo parziale del rapporto di lavoro subordinato, con una riduzione dell'orario di lavoro compresa tra il 40 e il 60 per cento, per i dipendenti che maturino il diritto alla	Art. 1, c. 284, L. 208/2015

¹ Misura introdotta in via sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018.

² Soggetti con minimo 63 anni di età e 20 anni di contributi, iscritti all'AGO, che maturano il diritto alla pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi, con una pensione pari almeno a 1,4 volte il trattamento minimo (al netto della rata di ammortamento dell'APE) e che non godano già di un trattamento pensionistico diretto.

³ Misura introdotta in via sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018.

⁴ Soggetti in stato di disoccupazione e che hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno 3 mesi e 30 anni di contributi; o che assistono da almeno 6 mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave e 30 anni di contributi; o che hanno una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74% e 30 anni di contributi; o lavoratori dipendenti che svolgono, da almeno 6 anni in via continuativa, specifiche professioni particolarmente difficili e rischiose e 36 anni di contributi.

TIPOLOGIA	DESTINATARI	FONTE NORMATIVA
	pensione entro il 31 dicembre 2018, con copertura pensionistica figurativa per la quota di retribuzione perduta e con la corresponsione al dipendente, da parte del datore di lavoro, di una somma pari alla contribuzione pensionistica che sarebbe stata a carico di quest'ultimo (relativa alla prestazione lavorativa non effettuata)	
Opzione donna	Misura sperimentale (fino a tutto il 2016) che prevede la possibilità per le lavoratrici dipendenti che hanno maturato, entro il 31 dicembre 2015 (anche qualora la decorrenza del trattamento così liquidato non sia possibile entro il 31 dicembre 2015), 35 anni di contributi e 57 anni e 3 mesi di età (58 anni e 3 mesi per le lavoratrici autonome) di accedere anticipatamente al trattamento pensionistico, a condizione che optino per il sistema di calcolo contributivo integrale.	Art. 1, c. 9, L. 234/2004 Art. 1, c. 281, L. 208/2015
Regime agevolato dipendenti settore privato	Nel settore privato, possono accedere al trattamento pensionistico, ad importo pieno: - all'età di 64 anni e 7 mesi entro luglio 2017 i lavoratori con almeno 35 anni di contributi, maturati entro il 31 dicembre 2012 (purché abbiano perfezionato "quota 96" quale somma tra età anagrafica e contributiva in presenza di un'età anagrafica minima di 60 anni); - all'età di 64 anni e 7 mesi entro luglio 2017 le lavoratrici con almeno 20 anni di contributi e 60 anni di età entro il 31 dicembre 2012	Art. 24, c. 15-bis, D.L. 201/2011
Lavori usuranti	I lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti (c.d. lavori usuranti), con almeno 35 anni di anzianità contributiva, ferma restando la possibilità di accedere alla pensione anticipata, possono accedere (a determinate condizioni) al pensionamento attraverso il sistema delle "quote" ("quota 97", quale somma tra età anagrafica e contributiva, dal 2013, requisito soggetto all'adeguamento alla speranza di vita)	Art. 1, D.Lgs. 67/2011 Art. 24, c. 17, D.L. 201/2011
Lavoratori esposti all'amianto	Ai lavoratori esposti all'amianto si applica: - una maggiorazione dell'1,5% ai periodi di prestazione lavorativa nelle miniere e nelle cave di amianto; - una maggiorazione dell'1,5% al periodo di esposizione all'amianto, nel caso di contrazione di malattia professionale; - una maggiorazione dell'1,25% (dell'1,5% fino a tutto il 2016 per i lavoratori collocati in mobilità e con esposizione oltre 10 anni in presenza di determinate condizioni) all'intero periodo di esposizione all'amianto, purché di	Art. 13, c. 2, 6, 7 e 8, L. 257/1992 Art. 47, c. 1, D.L. 269/2003 Art. 1, c. 115-117, L. 190/2014 Art. 10, c. 12-viciesbis, D.L. 192/2014 Art. 1, c. 274-279, L. 208/2015

TIPOLOGIA	DESTINATARI	FONTE NORMATIVA
	durata superiore a 10 anni, ai soli fini della determinazione dell'importo (e non della maturazione del diritto di accesso) delle prestazioni pensionistiche. Inoltre, con almeno 30 anni di contribuzione, è riconosciuta, a determinate condizioni, una maggiorazione dell'anzianità assicurativa e contributiva pari al periodo necessario per la maturazione del requisito dei 35 anni e, in ogni caso, non superiore al periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto e quella del compimento di 60 anni, se uomini, o 55 anni, se donne. La disposizione è stata prorogata per il triennio 2016-2018 a favore dei lavoratori ammalati con patologia asbesto-correlata accertata e riconosciuta.	
Isopensione	Nei casi di eccedenza di personale (con accordi tra datori di lavoro che impieghino mediamente più di 15 dipendenti e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative), il lavoratore può ricevere, a condizione che raggiunga i requisiti minimi per il pensionamento (di vecchiaia o anticipato) nei 4 anni successivi, una prestazione (a carico del datore di lavoro) di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe in base alle regole vigenti.	Art. 4, c. 1, L. 92/2012
Fondi di solidarietà	Nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa i fondi di solidarietà bilaterali possono prevedere un assegno straordinario per il sostegno al reddito, riconosciuto nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi 5 anni (7 anni limitatamente a biennio 2016-17);	Art. 26, c. 9, lett. b), D.Lgs. 148/2015; Art. 12, c. 1, D.L. 59/2016
Contratti solidarietà espansivi (cd. staffetta generazionale)	Ai lavoratori delle imprese nelle quali siano stati stipulati contratti di solidarietà espansivi, che abbiano una età inferiore (di non più di 24 mesi) a quella prevista per la pensione di vecchiaia e abbiano maturato i requisiti minimi di contribuzione per la pensione di vecchiaia, spetta, a determinate condizioni, il trattamento di pensione nel caso in cui abbiano accettato di svolgere una prestazione di lavoro di durata non superiore alla metà dell'orario di lavoro praticato prima della riduzione convenuta nel contratto di solidarietà.	Art. 41, c. 5-6, D.Lgs. 148/2015